



**CITTÀ DI  
SARONNO**  
Provincia di Varese

**AREA TECNICA**  
Dipartimento Servizi Tecnici  
Nucleo Nuove Opere Fabbricati



TIPO ELABORATO

CSA Parte Amministrativa

| N° | Data | Descrizione aggiornamento | Res. aggiornamento | Res. validazione |
|----|------|---------------------------|--------------------|------------------|
|    |      |                           |                    |                  |
|    |      |                           |                    |                  |
|    |      |                           |                    |                  |
|    |      |                           |                    |                  |
|    |      |                           |                    |                  |
|    |      |                           |                    |                  |
|    |      |                           |                    |                  |
|    |      |                           |                    |                  |
|    |      |                           |                    |                  |

**DATA**

settembre  
2022

**SCALA**

**TAVOLA N.°**

**TA.01**

**REV. 00**

OPERA  
FASE  
PROGETTUALE  
DESCRIZIONE  
ELABORATO

“VALORIZZAZIONE PALAZZO VISCONTI MEDIANTE INTEVENTI DI  
RECUPERO, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DEL CORTILE GENTILIZIO INTERNO PER IMPLEMENTARE L'OFFERTA DI  
EVENTI CULTURALI”

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO



**Il Progettista Capitolato  
parte Amministrativa**  
Arch. Cristina CASTIGLIONI

**Il Collaboratore alla progettazione**  
Geom. Mirko QUADRELLI

**Il Coordinatore per la progettazione**

**Il Direttore dei Lavori**

**Il responsabile unico del Procedimento**  
Arch. Cristina CASTIGLIONI

**Il responsabile del Procedimento**

## PARTE NORMATIVA DEL CAPITOLATO SPECIALE

### **Capitolo I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

|  |  |
|--|--|
| Art. 1 – Oggetto dell'appalto .....  |  |
| Art. 2 – Ammontare dell'appalto .....  |  |
| Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto .....                        |  |
| Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili ..... |  |
| Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .....           |  |

### **Capitolo II – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

|   |  |
|---|--|
| Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....                      |  |
| Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto .....  |  |
| Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto .....   |  |
| Art. 9 – Fallimento dell'appaltatore .....  |  |
| Art. 10 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .....                    |  |
| Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri..... |  |

### **Capitolo III – TERMINI PER L'ESECUZIONE**

|  |  |
|--|--|
| Art. 12 – Consegna e inizio dei lavori .....                                     |  |
| Art. 13 – Termini per l'ultimazione dei lavori .....                             |  |
| Art. 14 – Sospensioni e proroghe .....   |  |
| Art. 15 – Penali in caso di ritardo .....  |  |
| Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma ..... |  |
| Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione .....                         |  |
| Art. 18 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....       |  |

### **Capitolo IV – DISCIPLINA ECONOMICA**

|   |  |
|---|--|
| Art. 19 – Anticipazione .....                                 |  |
| Art. 20 – Pagamenti in acconto .....                          |  |
| Art. 21 – Pagamenti a saldo .....                             |  |
| Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .....   |  |
| Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....     |  |
| Art. 24 – Revisione prezzi .....                              |  |
| Art. 25 – Cessione del contratto e cessione dei crediti ..... |  |

### **Capitolo V – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

|   |  |
|---|--|
| Art. 26 – Lavori a misura (non applicabile) .....                     |  |
| Art. 27– Lavoro a corpo .....   |  |
| Art. 28– Oneri per la sicurezza .....                                 |  |
| Art. 29 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera ..... |  |

### **Capitolo VI - CAUZIONI E GARANZIE**

|   |  |
|---|--|
| Art. 30 – Garanzia provvisoria .....                |  |
| Art. 31 – Garanzia fideiussoria definitiva .....    |  |
| Art. 32 – Riduzione delle garanzie .....            |  |
| Art. 33 – Assicurazione a carico dell'impresa ..... |  |

## **Capitolo VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

- Art. 34 – Variazione dei lavori .....  
Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali .....  
Art. 36 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi .....

## **Capitolo VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

- Art. 37 – Norme di sicurezza generali.....  
Art. 38 – Sicurezza sul luogo di lavoro .....  
Art. 39 – Piani di sicurezza .....  
Art. 40 – Piano operativo di sicurezza .....  
Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....

## **Capitolo IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

- Art. 42 – Subappalto .....  
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto .....  
Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori .....

## **Capitolo X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

- Art. 45 – Riserve e Controversie.....  
Art. 46 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....  
Art. 47 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....

## **Capitolo XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

- Art. 48 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....  
Art. 49 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione .....  
Art. 50 – Presa in consegna dei lavori ultimati.....

## **Capitolo XII – NORME FINALI**

- Art. 51 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....  
Art. 52 – Danni di forza maggiore .....  
Art. 53 – Danni .....  
Art. 54 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore .....  
Art. 55 – Custodia del cantiere .....  
Art. 56 – Cartello di cantiere .....  
Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse .....

## Capitolo I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### *Art. 1 - Oggetto dell'appalto*

1. Sono oggetto del presente appalto le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per la realizzazione, **a corpo**, di tutte le opere relative al progetto denominato **"VALORIZZAZIONE DI PALAZZO VISCONTI MEDIANTE INTERVENTI DI RECUPERO, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORTILE GENTILIZIO INTERNO PER IMPLEMENTARE L'OFFERTA DI EVENTI CULTURALI"**.

In particolare nel presente appalto sono previsti tutti gli interventi necessari per:

- la realizzazione di un sistema reticolare modulare in alluminio finalizzato a creare uno spazio protetto all'interno della corte interna del Palazzo;
  - la realizzazione di una pavimentazione galleggiante in legno per i percorsi dedicati ai disabili che accedono all'area dai due androni laterali e da ghiaia ceramizzata per la rimanente parte opportunamente stabilizzata e confinata attraverso sponde in lamiera, la pavimentazione dei due androni laterali sarà restaurata e ripristinata attraverso l'intervento più adatto alla tipologia e allo stato attuale;
  - l'adeguamento da un punto di vista impiantistico del luogo di pubblico spettacolo, prevedendo un'illuminazione orientata al contenimento dei consumi ma nel contempo orientata ad esaltare le peculiarità della struttura reticolare dell'anfiteatro garantendo massimo allineamento visivo cromatico, massima flessibilità di gestione e miniaturizzazione finalizzata all'ottimale integrazione dei corpi illuminanti nel progetto.
2. La denominazione del progetto è la seguente: **"VALORIZZAZIONE DI PALAZZO VISCONTI MEDIANTE INTERVENTI DI RECUPERO, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORTILE GENTILIZIO INTERNO PER IMPLEMENTARE L'OFFERTA DI EVENTI CULTURALI"**.
  3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a regola d'arte, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo, dai relativi allegati e dai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Il lavoro comprende tutte le opere definite nella documentazione di progetto.
  4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

### *Art. 2 - Ammontare dell'appalto*

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

|   |                         | colonna "a"    | colonna "b"           | colonna "c"              |
|---|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
|   |                         | Importo lavori | Oneri della sicurezza | Importo a ribasso d'asta |
| 1 | Opere strutturali       | € 290.313,65   | € 2.708,57            | € 287.605,08             |
| 2 | Opere edili             | € 66.964,06    | € 624,70              | € 66.339,36              |
| 3 | Opere impiantistiche    | € 95.150,88    | € 887,66              | € 94.263,22              |
| 4 | TOTALE A BASE D'APPALTO | € 452.428,59   | € 4.220,93            | € 448.207,66             |

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, colonna c, aumentato dell'importo totale degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b, non oggetto dell'offerta ai sensi D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 97 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
3. Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, i lavori e ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente Capitolato, necessari a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate. Si evidenzia che i prezzi adottati nel computo metrico estimativo sono quelli derivanti dal prezziario di Regione Lombardia riferito all'anno 2022 secondo le disposizioni di cui all'art. 23 comma 16 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. e gli N.P. indicati nell'elenco prezzi allegato al progetto.

#### **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 59 comma 5bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. L'importo contrattuale del lavoro a corpo, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo del lavoro a corpo posto a base di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fermi restando i limiti di cui agli articoli 106 e 149 del D Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente disciplinare tecnico e prestazionale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi degli articoli 106 e 149 del D. lgs n° 50/2016 e s.m.i., e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi degli articoli 106 e 149 del D. lgs n° 50/2016 e s.m.i., e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, **colonna "a" e "c"**, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, **colonna "b"**, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nella descrizione relativa agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

#### **Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili o subappaltabili**

1. I lavori sono classificati nel seguente modo:

|   |                      | Categoria  |        | Importo      |
|---|----------------------|--|--------|--------------|
| 1   | Opere strutturali    | PREVALENTE   | OS 18A | € 290.313,65 |
| 2   | Opere edili          | SCORPORABILI/SUBAPPALTABILI AD IMPRESE QUALIFICATE | OG1    | € 66.964,06  |
| 3   | Opere impiantistiche | SCORPORABILI/SUBAPPALTABILI AD IMPRESE QUALIFICATE | OG11   | € 95.150,88  |
| Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. ad imprese in possesso dei requisiti necessari. |                      |  |        |              |

#### **Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. I gruppi di lavorazione sono definiti nel quadro economico e negli elaborati progettuali relativi alla stima delle lavorazioni da eseguire.

## Capitolo II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

### *Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto*

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### *Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto*

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  - il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
  - il presente capitolato speciale **parte amministrativa**;
  - tutti gli elaborati grafici di progetto **definitivo/esecutivo**;
  - il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. e le eventuali proposte integrative al predetto piano da parte dell'appaltatore o del concessionario;
  - il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Sono contrattualmente vincolanti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
  - il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
  - il D. Legge 18 aprile 2019 n. 32 e s.m.i.;
  - il regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore;
  - il D.P.R. del 25/1/2000 n° 34.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - il computo metrico e il computo metrico estimativo con relative stime incidenze;
  - le tabelle di riepilogo dei lavori; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui agli articoli 105 e 174 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### *Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto*

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto

attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
  - di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto e della sua integrale attuabilità;
  - di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza di tutti gli elaborati progettuali calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche di localizzazione e di costruzione;
  - di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

#### *Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore*

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### *Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere*

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale/disciplinare tecnico prestazionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per

indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### ***Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e gli espropri***

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto/disciplinate tecnico prestazionale, negli elaborati grafici del progetto.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente Capitolato l'Appaltatore dichiara:
  - a) di accettare incondizionatamente di eseguire le opere descritte e indicate negli allegati di progetto;
  - b) l'Appaltatore dichiara fin d'ora di aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire, dei siti sui quali dovrà essere eseguito il lavoro, la loro natura, le condizioni di viabilità e delle possibilità contingenti di ostruzione ed interruzione delle vie di comunicazione che portino a maggiori o diversi percorsi o ad oneri particolari per l'accesso degli stessi, di tutte le condizioni ed elementi locali, delle cave e delle provenienze dei materiali di costruzione, di avere attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso, nonché tutti gli oneri particolari derivanti dalle difficoltà di trasportare con qualsiasi mezzo tutti i materiali dai luoghi di produzione a piè d'opera, di aver tenuto conto di quanto sopra e di ogni altro onere nel presentare la propria offerta;
  - c) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto.
5. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi. Per tutto quanto non è disposto con il presente atto, l'Appaltatore è vincolato all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M.19.04.2000, n°145). Dei suddetti Regolamenti, che non si allegano al presente atto, l'Appaltatore dichiara di aver preso particolareggiata e chiara conoscenza. Tutti gli obblighi derivati dai citati Regolamenti s'intendono compresi e compensati nei prezzi presentati in offerta.

### **Capitolo III – TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### ***Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori***

1. L'esecuzione dei lavori dovrà aver inizio inderogabilmente entro il **14 Novembre 2022**, così come previsto dal D.d.u.o. n. 2.804 del 3 marzo 2022 di assegnazione del Finanziamento per "Interventi finalizzati all'avvio di processi di



**rigenerazione urbana"**, in pendenza di stipula contrattuale, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto (come nel presente caso), ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, e, in attesa delle linee guida del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di quanto espresso nell'articolo 154, del DPR 207 del 5 ottobre 2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
  - La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
  - Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
  - Elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
  - Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;
  - Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola;
  - Copia del registro infortuni;
  - Documento di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.
  - **Il Piano Operativo della Sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.**
5. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto appaltato. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

#### ***Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori***

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

#### *Art. 14 - Sospensioni e proroghe*

1. Nei casi previsti dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. Si applicano dagli artt. 106 e 149, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto compatibili con l'ex art. 158 del DPR 207 del 5 ottobre 2010 e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. **Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, non lo si riterrà valido qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione**
8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell'art. 26 del DM 145/2000.
9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

#### *Art. 15 - Penali in caso di ritardo*

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo **1 per mille** dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, comma 3;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente una sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili;
  - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. La mancata consegna della documentazione finale, entro 45 giorni dal verbale di fine lavori, di cui all'articolo 51 comma "39", del presente capitolato speciale, comporta l'applicazione di una penale dell' **1,00%** dell'importo netto contrattuale.

5. In caso di mancato aggiornamento quotidiano del Libro Matricola degli Operai e del Registro delle presenze mensili degli Operai, si prevede una penale nell'entità di **Euro 50,00** (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo (naturale, successivo e continuo), da scontarsi sull'emissione del primo stato di avanzamento utile, salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.
6. In caso di mancata, incompleta, insufficiente o inadeguata redazione, da parte dell'impresa appaltatrice, in fase di avvio dei lavori, del "programma esecutivo dei lavori", sarà applicata una penale di **Euro 100,00** (cento/00) al giorno.
7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
8. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale d'importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18 del presente capitolato speciale d'appalto, in materia di risoluzione del contratto.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento d'eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### *Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma*

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie e alla propria organizzazione; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni del periodo di esecuzione e l'ammontare presunto, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma dei lavori s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità incompatibili con il rispetto dei termini d'ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, con ordine di servizio, se necessario migliorare l'esecuzione dei lavori e in particolare:
  - per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte con l'andamento dei lavori, non imputabile ad inadempimenti della Stazione committente;
  - per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree in ogni caso interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori;
  - per la necessità di prove sui campioni, prove di carico e funzionamento degli impianti, nonché collaudi; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento, eventualmente integrato ed aggiornato.
  - I lavori sono in ogni caso eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

#### *Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione*

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove simili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### *Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini*

Si richiamano gli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

### Capitolo IV – DISCIPLINA ECONOMICA

#### *Art. 19 – Anticipazione*

1. Ai sensi dell'art. art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, l'amministrazione concede ed eroga all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale come , che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale.

#### *Art. 20 - Pagamenti in acconto*

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a **€ 100.000,00 (euro centomila/00)**.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi al termine di cui al comma 1 e 1a, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il *giorno/mese/anno*" con l'indicazione della data di riferimento dell'avanzamento dei lavori.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e s.m.i.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da un importo minimo di cui rispettivamente al comma 1.
6. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare le tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

#### *Art. 21 - Pagamenti a saldo*

1. Il conto finale dei lavori è redatto **entro 60 giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, contabilizzato ai sensi degli articoli 27,28,29 e 30, al netto del ribasso d'asta, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo **20**, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E..
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n. 123 e s.m.i. L'importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 124 del Regolamento DPR 207/2010 e s.m.i.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

#### *Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto*

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

#### *Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo*

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

#### *Art. 24 - Revisione prezzi*

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell'anno di presentazione dell'offerta.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

#### *Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti*

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i., a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del già citato comma 13 dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

### **Capitolo V – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

#### *Art. 26 - Lavori a misura (non applicabile)*

#### *Art. 27 - Lavori a corpo*

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente capitolato speciale.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

#### *Art. 28 – Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)*

1. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, come evidenziati nella tabella «colonna b», parte integrante del capitolato speciale, sono valutati separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara. **Gli oneri della sicurezza sono liquidabili in quota parte proporzionale (percentuale) rispetto a quanto eseguito.**

#### *Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera*

1. Qualora per l'esecuzione di opere non comprese nell'appalto a corpo oggetto del presente disciplinare fosse necessario eseguire prestazioni di limitata entità, valutabili per loro natura in economia, l'Appaltatore è obbligato a provvedervi a fronte di ordine di servizio della Direzione lavori.
2. Le opere in economia saranno compensate ai prezzi dell'elenco di progetto, al lordo del ribasso d'asta.
3. Resta inteso che i prezzi dell'elenco di cui al comma 2 si intendono comprensivi degli oneri di sicurezza.

### **Capitolo VI - CAUZIONI E GARANZIE**

#### *Art. 30 – Garanzia provvisoria o Cauzione provvisoria*

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
7. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

8. La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

#### *Art. 31 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva*

1. Al momento della stipulazione del contratto la ditta appaltatrice deve presentare, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
6. Fermo restando quanto disposto nei precedenti commi ai sensi dell'articolo n. 31 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
7. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del C.R.E., una polizza decennale, e una per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
8. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di Euro, un sistema di garanzia globale operante per i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori. Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 75 milioni di Euro.

#### *Art. 32 – Riduzione delle garanzie*

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.



2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 31 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

### *Art. 33 - Assicurazione a carico dell'impresa*

1. Ai sensi dell'articolo n. 31 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i , l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi d'esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa d'assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo d'assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data d'emissione del certificato di regolare esecuzione e in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data d'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. e deve:
  - a) *prevedere la copertura dei danni delle opere, anche temporanee, eseguite o in corso d'esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature d'impiego e d'uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;*
  - b) *prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.*
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a **€ 1.000.000,00** e deve:
  - a) *prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo d'assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;*
  - b) *prevedere la copertura dei danni biologici;*

- c) *prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" s'intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.*
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub - fornitori. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e dall'articolo 48 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Alla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

## **Capitolo VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### *Art. 34 - Variazione dei lavori*

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto le varianti che a suo giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, e dagli articoli 106 e 149 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto definitivo/esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera in variante.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 (dieci) per cento (per ristrutturazioni) ovvero al 5 (cinque) per cento (per nuove opere) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento non può superare il 5 per cento dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

### *Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali*

1. Qualora, per il manifestarsi d'errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto, si rendessero necessarie varianti che pregiudichino la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

#### *Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi*

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, facendo riferimento al listino prezzi in uso presso l'Ufficio Tecnico Comunale **"Listino dei prezzi Regione Lombardia – 2022"** per l'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni, applicando ai singoli prezzi unitari il ribasso d'asta pattuito.

### **Capitolo VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### *Art. 37 - Norme di sicurezza generali*

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### *Art. 38 - Sicurezza sul luogo di lavoro*

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al **decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.** nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nei cantieri temporanei o mobili di cui al **Titolo IV**.

#### *Art. 39 – Piani di sicurezza*

1. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'**art. 90, comma 3, decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.** è fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente

predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

2. Per cantieri di entità e tipologia previsti **dall'art. 90, comma 3, decreto legislativo n. 81 del 2008** e s.m.i. l'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell'Appaltatore sono intese ad integrare il piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008.

#### *Art. 40 – Piano operativo di sicurezza*

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e in ogni caso prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e gli adempimenti di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e contiene inoltre le notizie dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. e dall'articolo 105 comma 17 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

#### *Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza*

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## Capitolo IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### *Art. 42 - Subappalto*

1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 105, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:
  - a) **il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota definita all'art. 105 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture;**
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a) *che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti d'opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;*
  - b) *che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data d'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, insieme alla dichiarazione circa la sussistenza o meno d'eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla qual è affidato il subappalto o il cottimo; in caso d'associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.*
  - c) *che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;*
  - d) *che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998 e sm.i., il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per*

*l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998 e s.m.i.*

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
  - a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
  - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto d'ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera d'impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per la quale non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

#### ***Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto***

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 42.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e s.m.i. (ammenda fino ad un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### *Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori*

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

### **Capitolo X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

#### *Art. 45 – Riserve e Controversie*

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 (ancora in vigore fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D. Lgs. 50/2016). La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
2. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall'art. 205, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Ove l'appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi dell'art. 34 comma 1 del D.M. 145 del 2000, la competenza del **Tribunale di Busto Arsizio**.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
6. Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

#### *Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera*

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile delle maestranze

impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;

- c) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

#### *Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori*

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; l'entità delle conseguenze legate al ritardo possono comunque essere imputate come grave negligenza contrattuale;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie del personale e alle norme previdenziali;
  - e) sospensione o mancata ripresa dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.



2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
  - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
  - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
    - 1) *l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata;*
    - 2) *l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;*
    - 3) *l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni maggiore danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.*
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi d'errori o d'omissioni del progetto **definitivo/esecutivo** che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

## Capitolo XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

### *Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione*

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista

dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo delle parti di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque proporzionale ad un importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale dopo l'accertamento se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che cessa con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante.

#### ***Art. 49 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione***

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

#### ***Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati***

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare.

### **Capitolo XII – NORME FINALI**

#### ***Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore***

Oltre agli oneri di cui all'art.43 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 (articolo ancora in vigore fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D. Lgs. 50/2016) e al presente capitolato speciale/prestazionale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- 1) nomina prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'Albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori apposita dichiarazione del Direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
- 2) gli oneri e le indagini geognostiche e geotecniche in corso d'opera ed i rilievi di qualsiasi genere;
- 3) gli oneri per il controllo di qualità e le relative certificazioni richieste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 4) gli oneri di qualsiasi natura derivanti dal ritrovamento di sostanze inquinanti nel terreno comprese le analisi di campionamento e lo smaltimento;

- 5) gli oneri di qualsiasi natura derivanti da eventuali difficoltà di accesso ai cantieri e di trasporto dei materiali e delle forniture;
- 6) gli oneri derivanti da eventuali varianti ed integrazioni di opere che siano conseguenti a vizi e carenze progettuali di qualsiasi tipo, per cause non prevedibili in sede di progettazione, dovendosi intendere che l'appaltatore assume interamente su di sé, esentandone l'Amministrazione, tutte le responsabilità progettuali ed impegnandosi non solo a rivedere e completare il progetto secondo le esigenze imposte dalle buone regole dell'arte, ma anche ad eseguire le opere oggetto delle predette integrazioni e revisioni progettuali senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo;
- 7) gli oneri di progettazione derivanti da eventuali varianti ed integrazioni di opere che, per qualsiasi causa, si rendessero necessarie per la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte e pienamente funzionante;
- 8) gli oneri derivanti dall'adeguamento delle soluzioni tecniche adottate nel progetto alle norme previste dalla L. n. 13/89 ed alle prescrizioni emanate con D.M. L. PP n. 236/89, nonché del DPR 503/96, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- 9) gli oneri derivanti dall'osservanza di tutte le norme tecniche pertinenti gli impianti, i materiali, la messa in opera previsti dalle vigenti norme e disposizioni dei competenti organismi (quali ad es. ISPELS, VV.F., A.S.L., C.T.I., CEI, UNI ecc.);
- 10) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione d'aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- 11) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la stesura di ghiaia e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorperate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- 12) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, d'ogni responsabilità di risarcimento e delle obbligazioni relative in ogni caso connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- 13) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- 14) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- 15) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
- 16) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti Autorità, la Stazione appaltante procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;

- 17) l'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 68/99 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione;
- 18) la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- 19) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori;
- 20) il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale;
- 21) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- 22) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti d'impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, in ogni caso all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per il quale competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- 23) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero per mezzo d'altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- 24) la pulizia del cantiere, delle vie di transito e d'accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e la sistemazione delle aree esterne secondo quanto indicato dalla direzione dei lavori;
- 25) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere;
- 26) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti d'armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie;
- 27) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- 28) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità d'eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che è compreso nell'offerta di appalto;
- 29) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento dei danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- 30) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,

osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

- 31) la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 32) la predisposizione dell'eventuale Piano di lavoro relativo alle operazioni di bonifica e smaltimento amianto con obbligo di presentazione e approvazione dall'Asl di competenza prima dell'inizio dei lavori;
- 33) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.P.R. 164/56 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;
- 34) la responsabilità in caso di infortuni, che ricadrà sulla Direzione Lavori e sull'Appaltatore, con esenzione della Stazione appaltante e del suo personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- 35) l'accesso e/o l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale, sottoscritto dal collaudatore, circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse;
- 36) lo sgombero del cantiere entro quindici giorni dal verbale di ultimazione da tutti i materiali i mezzi d'opera e gli impianti di proprietà dell'appaltatore;
- 37) la trasmissione, a propria cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto, i quali vanno trasmessi alla stazione appaltante almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti simili.
- 38) La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione delle concessioni, autorizzazioni, nullaosta o atti di assenso comunque denominati la cui richiesta rientri nella competenza della stazione appaltante;
- 39) tutte le spese necessarie per dare i materiali a regola d'arte nel modo che sarà indicato dalla Direzione Lavori;
- 40) i rilievi planimetrici e altimetrici preliminari;
- 41) la compilazione dei disegni esecutivi e calcoli degli impianti e delle strutture e la relazione di calcolo come effettivamente eseguiti, il deposito del progetto strutturale presso gli uffici competenti, la preparazione della progettazione esecutiva di opere od impianti presenti nell'appalto, eventualmente omessi nei disegni di progetto allegati al Contratto, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori;
- 42) tutti gli adempimenti nei confronti delle Autorità e degli Enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi nonché il coordinamento per l'esecuzione di opere da parte di Enti terzi, nell'ambito del cantiere, compatibilmente con il proprio programma lavori.
- 43) le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
- 44) la recinzione dell'area di cantiere nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti;
- 45) i danni e perdite di materiali comunque verificatesi prima della misura, dovute sia a negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti, sia a qualunque altra causa compresa l'ipotesi di forza maggiore o a fatti di terzi;

- 46) tutte le spese relative alle prove materiali richieste dalla Direzione Lavori presso laboratori sperimentali ufficialmente riconosciuti;
- 47) tutte le spese ed oneri necessari al fine dell'individuazione di tutti i servizi tecnologici sotterranei esistenti; ogni responsabilità per rotture, disservizi, ecc., ecc., ricadrà sulla medesima Impresa appaltatrice;
- 48) l'assicurazione contro gli incendi ed i danni che possono verificarsi nel cantiere dall'inizio degli interventi fino al collaudo finale;
- 49) il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- 50) il mantenimento in buono stato, la pulizia del cantiere e l'accurata pulizia finale dell'area che dovrà essere eseguita con cura, comprese eventuali opere già esistenti;
- 51) la produzione delle debite certificazioni relative agli impianti e ai materiali utilizzati;
- 52) la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la custodia delle opere eseguite fino ad avvenuto perfezionamento degli atti di collaudo (incluso il rifacimento completo a proprie spese a regola d'arte di quelle opere che non risultassero corrispondenti alle prescrizioni di contratto);
- 53) l'esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale provvisoria e di cantiere e gli oneri relativi alla movimentazione del traffico veicolare con personale addetto o tramite impianto semaforico automatico;
- 54) oltre agli adempimenti di competenza della Stazione appaltante, da attuarsi prima della stipulazione del formale contratto, in ottemperanza alla Legge 30.05.1965, n° 575 (testo integrale coordinato con le leggi antimafia del 1982, n° 646, 726, 935 e le Leggi n° 55/90 e n° 203/91) recanti nuove disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, l'Appaltatore è tenuto, per quanto fa riferimento alla propria diretta responsabilità, all'osservanza della normativa medesima o vigente;
- 55) tutte le spese e gli oneri relativi a collaudi di tenuta idraulica delle condotte fognarie realizzate richiesti dalla Direzione Lavori;
- 56) il rilievo dello stato di fatto della segnaletica orizzontale e gli adempimenti e il rispetto delle indicazioni dettate direttamente dal Comando della Polizia Municipale relativamente alla successiva esecuzione della stessa;
- 57) l'Appaltatore è tenuto a consegnare entro 45 giorni dal verbale di fine lavori alla Stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori:
  - tutta la documentazione tecnica, disegni di progetto come costruito (cementi armati, particolari di montaggio impianti, ecc.) aggiornati secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico una conoscenza dell'opera e un facile accesso agli impianti, forniti su supporto magnetico con programma **AUTOCAD 2007 o superiore**;
  - Relazione tecnica particolareggiata, disegni esecutivi, particolari costruttivi e d'installazione, schemi logici di funzionamento, dati tecnici di funzionamento e taratura, schede tecniche;
  - copia delle norme UNI-CEI-DIN, depliant, schede di manutenzione, cronoprogramma di manutenzione, istruzioni per la conduzione e la manutenzione preventiva, norme per la gestione dei carichi e d'uso di centri elettronici di calcolo, listino pezzi di ricambio d'uso più comune;
  - il tutto dovrà costituire una monografia completa di quanto costruito e fornito e sarà completa di una serie fotografica dell'opera come precedentemente indicato al capitolo oneri;
  - tale monografia sarà redatta in tre copie, in formato A4, con copertina rigida di colore scelto dalla Stazione appaltante recante sulla costa la scritta riportante la ragione sociale ed indirizzo della Stazione appaltante impaginata in modo che ogni documento o disegno possa essere consultato senza dover asportare lo stesso dal dossier.
  - tutte le certificazioni richieste dalla Stazione Appaltante;

Non sarà accertata la consegna delle opere se prima l'Appaltatore non avrà ottemperato a quanto sopra.

### *Articolo 52 - Danni di forza maggiore*

Saranno considerati danni di forza maggiore, quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.

L'Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

### *Articolo 53 - Danni*

Sono a carico dell'Appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei lavori.

Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore.

### *Art. 54 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore*

L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

- a) il libro giornale, a pagine previamente numerate, nel quale sono registrate a cura dell'appaltatore:
  - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi d'avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi;
  - lo stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
  - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
  - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
  - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- a) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che sono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- b) L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

### *Art. 55 – Custodia del cantiere*

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

#### *Art. 56 – Cartello di cantiere*

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, nella posizione che sarà indicata dalla Direzione lavori, un cartello informativo all'esterno del cantiere di dimensioni minime di 150x200 cm e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all'ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali previste dalla legge, e in ogni caso in conformità a quanto indicato dal Direttore dei Lavori.

#### *Art. 57 – Spese contrattuali, imposte, tasse*

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.